



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 172 del 05/12/2007

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 ottobre 2007, n. 517

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale – Realizzazione di un parco eolico denominato Lucera - Comune di Lucera (Fg) – Proponente: Sistemi Energetici S.r.l.

L'anno 2007 addì 22 del mese di ottobre in Bari-Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

L'ing. Francesco Sciannameo, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota pervenuta il 30.11.2007 ed acquisita al prot. n. 14539 dell'11.12.2006, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/01, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un impianto eolico denominato "Lucera" in loc. S. Annunzia – Cannocchiola (Lotto A) e loc. Marchesa Finamunno (Lotto B), nel comune di Lucera (Fg), da parte della Sistemi Energetici S.r.l. - Via Piave, 34/B - Foggia -;
- con nota prot. n. 530 del 10.01.2007 il Settore Ecologia richiedeva alla società proponente integrazioni progettuali così come previsti dal Regolamento Regionale n. 16/06, relativo alla realizzazione di impianti eolici in Puglia. Nel contempo invitava il comune di Lucera a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico presso l'albo pretorio, nonché il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 5, della L. R. sopra indicata;
- con nota acquisita al prot. n. 3698 del 06.03.2007 la società istante trasmetteva quanto richiesto;
- con Rota acquisita al prot. n. 8825 del 01.06.2007 il Responsabile del S.U.A.P. di Lucera trasmetteva l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico avvenuta nei periodi dal 03.01.07 al 03.02.07 e dal 26.02.07 al 25.03.07, con la specificazione che non erano pervenute osservazioni. Con la stessa nota informava della sussistenza di eventuali vincoli e condizioni di natura urbanistica ed ambientale caratterizzanti le aree oggetto di intervento;
- con nota prot. n. 13981 del 12.09.2007 il Responsabile del S.U.A.P. di Lucera comunicava il parere favorevole alla realizzazione del progetto in argomento ed alle prescrizioni/limitazioni che codesta regione vorrà stabilire, atteso che, comunque il complesso dei progetti autorizzabili nel territorio comunale, in fase transitoria, non potrà superare, complessivamente, un parametro di controllo dello 0,25 così come definito del R.R. N. 16/06. Il presente parere si può ritenere esteso anche agli

aerogeneratori sugli ambiti PG1 - aree a pericolosità da frana media e moderata, approvati dal comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con Deliberazione n. 39 del 30.11.2005, nonché sugli ambiti territoriali estesi di tipo "C" (ad eccezione di quelli classificati dai P.U.T.T./P come A. TD. ed indicati come tipologie di aree non idonee alla collocazione di impianti ai sensi dell'art. 14 del nuovo regolamento regionale n. 16/06) idrologia superficiale, approvati dalla Regione Puglia con deliberazione di Giunta n. 1748 del 15.12.2000, qualora gli stessi enti che hanno imposto il vincolo, e quindi preposti alla tutela delle relative aree, nell'espressione del proprio parere di competenza, rilerranno le opere compatibili con i relativi regimi di tutela... espletate le, procedure di rito, valutati gli atti, gli elaborati progettuali e le integrazioni pervenute, si rileva che il progetto consiste della realizzazione di un parco eolico con le seguenti caratteristiche:

Località: nel territorio del Comune di Lucera (FG), loc. "S. Annunzia - Cannocchiola" (LOTTO A) e loc. Marchesa Finamunno (Lotto B)

= Superficie: LOTTO A: 171 ha; LOTTO B: 135 ha

= N. aerogeneratori: LOTTO A: 19; LOTTO B: 15

= Diametro aerogeneratori: 100 m

= Potenza complessiva: LOTTO A: 47,5 MW; LOTTO B: 37,5 KW

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita.

Impatto visivo e paesaggistico

Il progetto prevede l'utilizzo di torri di tipo tubolare in parete disposte su file parallele. Le 'vernici saranno di tipo non riflettente di colore grigio perla o bianco sporco.

Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Nei riguardi della flora e degli ecosistemi non si rilevano impatti significativi. Nei riguardi dell'avifauna, invece, la relazione è molto carente. Manca un'analisi delle rotte migratorie e la valutazione degli impatti sulla dinamica di popolazione di specie di avifauna di rilievo.

Infatti, il sito del LOTTO B dista da 550 a 3000 m da un'area (50 ha) di rilevante interesse naturalistico, caratterizzata dalla presenza dell'habitat prioritario (Direttiva 92/43/CEE), Percorsi substeppici di graminacee e piante annue Thero-Brachypodiete, frequentato da numerose specie di avifauna per la sosta, la riproduzione e l'alimentazione.

Per quanto riguarda il LOTTO A, il sito del progetto è prossimo al Lago di Torrebianca. La distanza degli aerogeneratori è compresa fra 100 e 2000 m dall'area del lago. Si tratta di un'area di straordinario interesse naturalistico, avente tutti i requisiti per essere classificata come ZPS, per la significativa stabile presenza di specie di avifauna (prioritarie e comunitarie ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE) quali airone cinerino, airone rosso, airone bianco maggiore, garzetta, nitticora, (nidificante cicogna bianca, ecc ...

Rumori e vibrazioni

Nella relazione si evince che a seguito di uno studio di previsione dell'alterazione del campo sonoro il livello di rumore prodotto dalle torri rientra nei limiti normativi vigenti.

Campi elettromagnetici ed interferenze

Le linee di trasferimento saranno collocate in appositi cavidotti interrati e i trasformatori saranno posizionati all'interno delle torri.

Sono stati calcolati i valori del campo elettromagnetico generato. "I valori risultano non significativi".

Dati di progetto e sicurezza

Nella documentazione è presente l'analisi e la valutazione della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, che è risultata pari a 217 m.

Norme tecniche relative alle strade

L'accesso al sito avverrà sia attraverso l'adeguamento della viabilità esistente clic con la realizzazione di nuove strade. Per il rivestimento sarà utilizzata un pavimentazione permeabile (tipo macadam). Sono previste opere di regimazione delle acque meteoriche inerbimenti. La larghezza della carreggiata sarà di 4 m.

Norme sulle linee elettriche

I cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e gli elettrodotti saranno interrati alla profondità di 1.50 m; i tracciati dei cavi interreali seguiranno in parte percorsi della viabilità di servizio all' impianto eolico. Le turbine saranno dotate di trasformatore all'interno della torre. Non è chiara la lunghezza e la tipologia degli elettrodotti di collegamento dalle cabine di consegna e smistamento dei due lotti del parco eolico con le cabina di consegna 150kV alla Rete Elettrica Nazionale.

Pertinenze

Le piazzole di pertinenza dell'impianto avranno una superficie di 3000 m², nella fase di realizzazione. E' previsto la piantumazione di specie arbustive e la realizzazione di opere di regimazione delle acque meteoriche. La struttura di fondazione in calcestruzzo è. prevista annegata sotto il profilo del suolo per 1 m.

Le fasi di cantiere

Durante le fasi di realizzazione dell'impianto sono previste opere di regimazione delle acque superficiali. Durante le fasi di montaggio dell'impianto sarà occupata un'area di 3.000 m attorno ad ogni aerogeneratore.

Dismissioni e ripristino dei luoghi

Al termine della vita utile dell'impianto è prevista la dismissione dell'impianto

Misure di compensazione

Non sono previste misure di mitigazioni

Atteso che

- nei riguardi degli impatti sull'avifauna la relazione è molto carente, manca un'analisi delle rotte migratorie e la valutazione degli impatti sulla dinamica di popolazione di specie di avifauna di rilievo;
- il sito del LOTTO A è prossimo al Lago di Torrebianca. La distanza degli aerogeneratori è compresa fra 100 e 2000 m dall'area del lago. Si tratta di un'area di straordinario interesse naturalistico, avente tutti i requisiti per essere classificata come ZPS, per la significativa stabile presenza di avifauna (prioritarie e comunitarie ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE) quali airone cinerino, airone rosso, airone bianco maggiore, garzetta, nitticora, cormorano (nidificante), cicogna bianca, ecc...;
- il sito del LOTTO B dista da 550 a 3000 m da un'area (50 ha) di rilevante interesse naturalistico, caratterizzata dalla presenza dell'habitat prioritario (Direttiva 92/43/CEE), Percorsi substepnici di graminacee e piante annue (Thero-Brachypodietea), frequentato da numerose specie di avifauna per la sosta, la riproduzione e l'alimentazione;

- secondo la giurisprudenza comunitaria, in situazioni analoghe verificatesi in altri Paesi della UE, cioè in presenza di habitat e specie prioritarie pur in assenza di aree di protezione designate, interventi potenzialmente impattanti su di essi hanno comportato la condanna dello Stato membro. Infatti, in base agli art. 1 e 2 della Direttiva Habitat 92/43/CEE il legislatore ha enunciato che lo scopo della Direttiva è quello di "contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat, nonché - della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli stati membri al quale si applica il trattato". Con particolare riferimento a mantenere o ripristinare alcuni habitat e specie "in uno stato di conservazione soddisfacente" tali azioni vanno realizzati secondo il principio dell'integrazione ambientale e, in ultima analisi, dello sviluppo sostenibile. Inoltre, facendo riferimento alla Direttiva 79/409, nel art. 4 paragrafo 4 si dice che: "Gli stati membri adottano misure idonee a prevenire..., l'inquinamento o il degrado degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo". Infine, la Corte di Giustizia ha stabilito che le disposizioni dell'art. 4. paragrafo 4, prima frase, erano applicabili ad un sito non classificato che, dovuto essere classificato come Zona di Protezione Speciale a decorrere dalla data di attuazione della Direttiva 79/409/CEE stessa. La Corte di Giustizia Europea ha inoltre affermato, nella causa Santo